



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00186 ROMA - VIA DI S. MARIA DELL'ANIMA, 10

TEL. 6889901 - FAX 6879520

Roma,

- 9 FEB. 2000

Prot. n./P/00/ **000251**
Cod. NC2
Cod. DT/dt

A tutti i Consigli degli Ordini
degli Architetti d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: Competenze degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi n.46/90 e n.10/91.

Il Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Uff. VII ha affrontato, su richiesta di un'Amministrazione Comunale, il tema delle competenze degli iscritti in diversi albi professionali nelle materie in oggetto con una nota indirizzata anche a questo Consiglio.

Si segnala che, per quanto riguarda la categoria degli architetti, ad avviso del Ministero gli stessi "...mantengono le proprie competenze anche a seguito delle innovazioni legislative indicate" relativamente agli impianti degli edifici civili.

Nel trasmettere, in allegato, per opportuna informazione, copia di tale nota, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)

All.:c.s.



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

UFFICIO VII

Prot. n. 7/0900300258/4143/U

Roma, li 17 NOV. 1999

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI
Prot. N.
Data - 6 DIC. 1999

Al Consiglio Nazionale degli Architetti

Al Consiglio Nazionale dei Chimici

Al Consiglio Nazionale dei Geometri

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali

OGGETTO: competenze degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi n. 46/90 e n. 10/91.

Come è noto, la legge 5 marzo 1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e la legge 9 gennaio 1991 n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) prevedono che la progettazione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, le verifiche ed i

collaudi di impianti tecnici (in particolare, con particolare riferimento alla l.n. 46\90: impianti inerenti l'energia elettrica, impianti radiotelevisivi ed elettronici, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti inerenti gas liquido o aeriforme, impianti di sollevamento di persone e cose, impianti di protezione antincendio), debbano o possano, a seconda dei casi, essere eseguite da liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi, nell'ambito delle rispettive competenze.

In alcuni casi disposizioni successive hanno individuato le categorie di liberi professionisti che avrebbero potuto prestare la loro attività in favore degli enti pubblici cui sono demandate interventi e funzioni di controllo relativamente ad alcuni degli impianti indicati. La legge 30 dicembre 1991 n. 428 (*Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche – a fini di sicurezza – di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature*) ha, così, stabilito che gli enti indicati nell'art. 1 della legge possano avvalersi dell'opera di ingegneri e periti industriali per eseguire omologazioni e verifiche relative, in particolare, ad ascensori e montacarichi, ad impianti di messa a terra, ad impianti deflagranti.

In questo quadro, con particolare riferimento alla progettazione di impianti termici ed alle relazioni e verifiche previste, rispettivamente, dall'art. 28 della l.n. 10\91 e dall'art. 14 della l.n. 46\90, sono sorti dubbi in merito all'individuazione delle categorie professionali, competenti al riguardo.

L'art. 28 citato ha ad oggetto una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista, che attesti la rispondenza di edifici ed impianti alle prescrizioni di legge in materia. Per gli impianti si tratta, in particolare, di impianti solari, pompe di calore, produzione di acqua calda, energia elettrica, sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, fonti rinnovabili di energia.

L'art. 14 della l. n. 46\90, invece, prevede che per eseguire i collaudi (ove previsti) e per *accertare la conformità degli impianti alla normativa vigente in materia*, gli enti cui sono attribuite tali funzioni possano avvalersi della collaborazione di liberi professionisti. Gli impianti oggetto della citata legge sono: impianti inerenti l'energia elettrica, impianti radiotelevisivi ed elettronici, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti inerenti gas liquido o aeriforme, impianti di sollevamento di persone e cose, impianti di protezione antincendio.

Come detto, entrambe le fonti normative indicate non individuano in modo specifico i professionisti competenti in materia, ma rinviano ai singoli ordinamenti professionali ai fini di tale individuazione. Tale interpretazione risulta condivisa dal Consiglio di Stato che si è pronunciato in un giudizio avente ad oggetto i decreti del Ministero dell'Industria del 22\4\92, 24\8\92 e 17\2\93 che individuavano le categorie professionali competenti (sentenza 28\11\97 n. 1876).

Né indicazioni specifiche al riguardo sono contenute nel DPR 6 dicembre 1991 n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n. 46, in materia di sicurezza degli impianti).

Va, altresì, premesso che le leggi citate hanno profondamente innovato in materia, dando rilievo al settore degli impianti tecnici che hanno così assunto importanza autonoma rispetto all'opera muraria. Da ciò consegue, inevitabilmente, che in tale settore operi solo chi abbia elevate conoscenze nel campo specifico, indispensabili per risolvere i complessi problemi connaturati alle tipologie dei manufatti in questione.

Passando a considerare i singoli ordinamenti professionali, si può osservare quanto segue.

Per quanto concerne i geometri va considerato l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (regolamento per la professione di geometra), a norma del quale tra le competenze professionali rientrano, tra l'altro, il "progetto, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili". Il concetto di "modesta costruzione" deve essere utilizzato per distinguere le opere per realizzare le quali è necessario essere in possesso di modeste conoscenze di statica, rispetto a quelle che

richiedono una preparazione elevata ed approfondita. Sotto questo profilo la distinzione non può, quindi, basarsi su elementi di natura economica o esclusivamente dimensionali.

La giurisprudenza ha elaborato un condivisibile orientamento secondo il quale le norme che disciplinano le attribuzioni professionali dei geometri vanno logicamente correlate alla specifica preparazione dei detti professionisti e vanno quindi interpretate nel senso che essi sono abilitati a progettare costruzioni di modeste dimensioni ed impianti che attengono alla parte edilizia in senso stretto e non anche impianti che per le esigenze di sicurezza presuppongono un'apposita preparazione professionale. Sulla base di queste argomentazioni, si è ritenuto, ad esempio, che il decreto ministeriale 1 dicembre 1975, recante norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione, la quale prevede che i progetti per l'installazione degli impianti stessi vanno firmati da un ingegnere o da un tecnico abilitato, non ha inteso far riferimento anche ai geometri, i quali sono privi di una specifica preparazione in impianti tecnologici (CdS sez. 06 dec. 01187 del 10/11/78).

In generale, alla luce delle argomentazioni citate, si è sostenuto in passato che i geometri avessero competenze anche in materia di impianti tecnici, purché questi fossero attinenti ad edifici modesti e purché non richiedessero conoscenze tecniche particolarmente elevate di livello superiore a quelle inerenti la preparazione di tecnici diplomati.

In virtù di questi argomenti si dovrebbe ritenere che, anche a seguito delle leggi n. 46\90 e 10\91, i geometri possano continuare ad occuparsi della verifica della sicurezza degli impianti tecnici attinenti ad edifici modesti, che non richiedono conoscenze tecniche particolarmente elevate di livello superiore a quelle inerenti la preparazione di tecnici diplomati.

Per i periti industriali, non pare vi siano dubbi sulla possibilità che questi professionisti, purché dotati di adeguata specializzazione, svolgano le attività indicate nei citati artt. 14 l.n.46\90 e 28 l.n. 10\91.

Come detto, la stessa legge 30 dicembre 1991 n. 428 (Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche – a fini di sicurezza – di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature) ha stabilito che gli enti indicati nell'art. 1 della stessa legge possano avvalersi dell'opera di ingegneri e periti industriali per eseguire omologazioni e verifiche relative, in particolare, ad ascensori e montacarichi, ad impianti di messa a terra, ad impianti detlagranti. E ciò induce a ritenere che lo stesso legislatore abbia legittimato questi professionisti ad esercitare attività di controllo nella materia in questione. Pertanto, ciò va ritenuto anche con riferimento agli impianti termici.

Anche in questo caso, tuttavia, la competenza dovrebbe essere esclusa se l'espletamento dell'attività richiede conoscenze tecniche particolarmente elevate di livello superiore a quelle inerenti la preparazione di tecnici diplomati.

Con riferimento alle competenze degli architetti e degli ingegneri vanno esaminati distintamente gli artt. 51 e 52 del R.D. 27 ottobre 1925 n. 2537 (tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti).

L'art. 51 contiene una disposizione ampia, in base alla quale, agli ingegneri spettano, tra l'altro, le competenze in ordine al progetto, alla condotta ed alla stima dei lavori relativi alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica. Pertanto, deve ritenersi che tra le citate competenze in materia costruttiva e di applicazione delle scienze fisiche, rientrino senz'altro quelle inerenti la progettazione e la verifica degli impianti di cui si discute.

Per quanto riguarda gli architetti l'art. 52 attribuisce a tali professionisti solo competenze in materia di opere di edilizia civile, rilievi geometrici e relative operazioni di estimo. Pertanto, può ritenersi che, limitatamente agli impianti degli edifici civili, gli architetti mantengano le proprie competenze anche a seguito delle innovazioni legislative indicate.

Infine, secondo il sistema delineato dal R.D. 1 marzo 1928 n. 842, disciplinante l'esercizio della professione di chimico, dovrebbe farsi rientrare nella competenza dei professionisti dotati della specializzazione in chimica industriale ed iscritti al relativo albo professionale l'attività di verifica della sicurezza degli impianti quale disciplinata ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46 (TAR Lazio sez. 03 sent. n. 00360 del 14/02/1995).

In considerazione dell'importanza che riveste la problematica in esame relativamente all'esercizio delle libere professioni interessate, si chiede ai Consigli Nazionali in indirizzo di voler esprimere il loro parere al riguardo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Stefano Racheli

